

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

Dott.	Eugenio	Cetro	presidente relatore
dott.	Vincenzo Pio Baldi		consigliere
dott.ssa	Angela	Quitadamo	consigliere

alla pubblica udienza del **13 settembre 2018** mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **102** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2018**, promossa, con ricorso in appello depositato il 15 marzo 2018, da

SALVATORI Gianluca, codice fiscale: **SLVGLC66L15G920K**

con il patrocinio dell'avvocato Ruben Giorgio Tosi del foro di Fermo;

APPELLANTE

Contro

I.N.A.I.L. – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – **partita I.V.A. 00968951004**

in persona del Direttore pro-tempore, con il patrocinio dell'avvocato Guglielmo Corsalini e di altri muniti di mandato speciale alle liti;

parte APPELLATA

avverso la sentenza **n. 37/2018** del 13 febbraio 2018 del Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro:



CONCLUSIONI

per la parte **APPELLANTE**

come da ricorso in appello; in sintesi:

Voglia la Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accertare e dichiarare

- che la malattia insorta a carico della ricorrente, segnatamente **l'ernia discale lombare**, sia riconducibile a fattore professionale e legata al rapporto di lavoro svolto dal 21 luglio 2003 al 5 maggio 2016 con la società Magazzini Gabrielli S.p.A.;
- che detta malattia sia di origine professionale e, per l'effetto, condannare l'I.N.A.I.L. alla rendita che si indica prudenzialmente ... comunque commisurata alla menomazione permanente al 6%. e/o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ... omissis ...
- vinte le spese ... omissis ...

per la parte **APPELLATA**

come da memoria di costituzione in appello; in sintesi:

voglia la Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, contrariis reiectis, rigettare l'appello ...

Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio.

In via istruttoria l'I.N.A.I.L. si oppone alle istanze istruttorie avverse.

MOTIVAZIONE

Antefatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2016, l'assicurato **SALVATORI Gianluca** conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per conseguire il riconoscimento della eziopatogenesi professionale dell'ernia discale lombare, denunciata come malattia professionale in relazione al lavoro di magazziniere svolto dal 21 luglio 2003 al 5 maggio 2016 alle dipendenze della società Magazzini Gabrielli S.p.A. e, quindi, per conseguire la condanna dell'I.N.A.I.L. alla costituzione della rendita da malattia professionale nel gradiente invalidante del 34 o 35 %.

1.1. Il ricorrente esponeva di aver, nell'arco cronologico di poco più di un decennio, nella sede dell'ipermercato OASI in Campiglione di Fermo, svolto mansioni



di addetto al carico ed allo scarico delle merci, oltremisura pesanti, spesso superiori al quintale, sia singole che in imballaggio, sicché a partire dal 2007 aveva sofferto di ernie discali, cervicali e lombari multiple fono alla discomalacia degenerativa diffusa del rachide cervicale e lombare; in definitiva lamentava la continuativa movimentazione manuale di carichi pesanti nonché l'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse alla colonna vertebrale nella movimentazione di grossi imballaggi (frigoriferi, lavatrici, cucine e televisori) sollevati per lo più manualmente ed, a volte, anche mediante muletti o carrelli meccanici.

1.2. Il ricorrente, dichiarando si aver subito interventi chirurgici per ernie discali nel "2006" e nel 2015, presentava all'I.N.A.I.L. la domanda amministrativa di denuncia di malattia professionale in data 11 giugno 2015; (esponeva altresì di essere stato colpito, il 5 maggio 2016, da licenziamento per superamento del periodo di comporto).

2. Nella memoria di costituzione in giudizio l'I.N.A.I.L. eccepiva la prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 essendo decorsi diversi anni dalla diagnosi e dal trattamento chirurgico delle patologie erniarie, denunciate come malattie professionali soltanto l'11 giugno 2015; in via gradata, l'Istituto obiettava l'antiorità delle patologie erniarie rispetto all'inizio delle mansioni di magazziniere, eccependo altresì la decadenza del ricorrente dalla prova sulle mansioni a rischio, non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; l'I.N.A.I.L. concludeva per il rigetto della domanda stante il difetto del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate come malattie professionali e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esposizione a rischio in ambiente di lavoro non avendo il ricorrente formulato alcuna prova nel ricorso introduttivo.

3. Con la sentenza **n. 37/2018** del 13 febbraio 2018, il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro, ha ritenuto in primo luogo fondata l'eccezione di prescrizione della domanda di malattia professionale e, comunque, ha rigettato il ricorso; spese di lite secondo soccombenza del ricorrente, gravato anche degli oneri della C.T.U. medico-legale.

3.1. Il Tribunale, nonostante la affermata prescrizione, ha – ciò non ostante - ritenuto il ricorso infondato anche nel merito, non avendo il ricorrente provato l'esposizione al rischio ed il collegamento tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare allegazioni generiche non supportate da fonti di prova (ovvero formulando richieste di prova tardive) in gran parte sconfessate all'udienza del 23 marzo 2014 (recte, 23 marzo 2017), allorquando il difensore dell'interessato dava atto, in realtà, del mancato svolgimento delle mansioni di magazziniere per il periodo dal 2008 al 2014, vale a dire fino al semestre antecedente la presentazione della domanda amministrativa.

3.2. Segnatamente, il Tribunale, a sostegno della statuizione di rigetto, non ha ravvisato una sufficiente dimostrazione della esposizione al rischio in ambiente di lavoro e,



pertanto, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni della relazione di C.T.U. medico-legale, che, pur in assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa, aveva affermato la potenzialità astrattamente lesiva delle mansioni lavorative, nonostante la documentata preesistenza.

Ragioni, di fatto e di diritto, della Decisione

4. L'appello parziale proposto avverso la statuizione di rigetto del ricorso limitatamente alla denunciata malattia professionale **ernia discale lombare**, dal soccombente **SALVATORI Gianluca**, articolato essenzialmente in tre motivi di gravame, è inteso a conseguire, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della eziopatogenesi professionale della denunciata malattia (**l'ernia discale lombare**) con menomazioni permanenti nel gradiente del 6% e, dunque, la condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennizzo in capitale; vinte le spese.

4.1. Con il primo motivo di gravame, nel denunciare violazione o falsa applicazione dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, si obietta che non è maturata la prescrizione triennale (affermata dal Tribunale in accoglimento della tempestiva eccezione sollevata dall'I.N.A.I.L.) avendo il Tribunale dato valore ad un intervento chirurgico – segnalato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come avvenuto nel febbraio 2006 per mero *“lapsus calami”* (in realtà il riferimento riguardava l'intervento avvenuto nel febbraio 2016); per di più l'intervento chirurgico del 2008 riguardava l'ernia discale cervicale, per la quale l'assicurato non aveva presentato domanda di rendita all'I.N.A.I.L..

4.2. Il secondo motivo di gravame, a censura della statuizione di rigetto nel merito della domanda, segnala che la malattia professionale denunciata (**l'ernia discale lombare**) è tabellata in relazione all'attività svolta di magazziniere e che, comunque, le mansioni effettivamente svolte si desumono dalla dichiarazione della società datrice di lavoro, raccolta nell'allegato n. 10 nel fascicolo di parte I.N.A.I.L.; in particolare la parte appellante deduce che *“... risulta pacifico come il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della Magazzini Gabrielli S.p.A., ininterrottamente, per molte ore al giorno, dal 2003 al 2016 – quindi per 13 anni, giocoforza (in ogni caso non sussiste prova contraria) il lavoratore non può che aver subito la patologia – ernie discali lombari, a causa del lavoro svolto...”* (pagina 16).

4.3. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante, nel denunciare il vizio di motivazione contraddittoria ed erronea valutazione dell'elaborato peritale, obietta che la relazione del C.T.U. medico-legale, d.ssa Dionisi, essendo basata sulla anamnesi del lavoratore e sul sufficiente riscontro obiettivo dato dalla dichiarazione della datrice di lavoro acquisita dall'I.N.A.I.L. era sufficiente prova della correlazione concausale tra esposizione al rischio in ambiente di lavoro e malattia professionale denunciata.



5. In via **pregiudiziale**, va rilevato anche d'ufficio (il che rende sostanzialmente superflua l'eccezione formale di giudicato interno, sollevata sul punto dall'I.N.A.I.L. nella memoria di costituzione in giudizio d'appello) come l'appello non riguardi la statuizione di rigetto del ricorso per la malattia professionale di "**ernia discale cervicale**" essendo stata sul punto prestata specifica acquiescenza (pagina 10 dell'atto di appello, periodo penultimo), sicché su questo capo della statuizione (rigetto della domanda di malattia professionale relativa alla "**ernia discale cervicale**") è oramai calato il giudicato interno.

6. L'appello parziale, deciso allo stato degli atti, è risultato infondato e la sentenza impugnata va confermata ancorché debba essere emendata nella motivazione non essendosi verificata la prescrizione triennale.

6.1. Sul punto è sufficiente rilevare come in relazione al primo certificato di malattia professionale, datato 18 giugno 2015 del dottor Domenico Cognigni, pertinente alla malattia (**l'ernia discale lombare**) denunciata subito dopo come professionale, non sia maturata la prescrizione triennale stabilita dal primo comma dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965.

7. Non può aver seguito il secondo motivo di gravame considerato che le mere allegazioni delle mansioni di magazziniere in relazione alla denunciata **ernia discale lombare** - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello e nella relazione di C.T.U. medico-legale esperita nel giudizio di primo grado - non integrano gli estremi della malattia tabellata, in carenza di rigorosa dimostrazione delle mansioni effettive, dei ritmi di lavoro, delle concrete modalità esecutive e della consistenza della denunciata movimentazione manuale di carichi pesanti sicché sul punto, non giova alla parte appellante, la mancata deduzione (nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) di prova per testimoni sulle circostanze concrete delle modalità esecutive delle mansioni e, dunque, sulla effettiva consistenza dell'esposizione a rischio in ambiente di lavoro.

7.1. Per di più non è stata censurata nell'atto di appello l'argomentazione, ulteriore, utilizzata dal Tribunale per considerare insufficiente l'esposizione a rischio in ambiente di lavoro, desunta sia dalla preesistenza della patologia erniaria lombare sia dal mancato svolgimento delle mansioni di magazziniere per il periodo dal 2008 al 2014 (circostanza riferita dallo stesso procuratore dell'interessato all'udienza del 23 marzo 2017, allorquando si dava atto che il SALVATORI dal 2008 al 2014 era stato spostato al reparto dei "**freschi quindi non soggetto ad un lavoro gravoso**").

7.2. Se a ciò si aggiunge che l'assicurato aveva subito un risalente intervento chirurgico di "**laminectomia lombare**" per il trattamento di ernie discali lombari nell'anno 2000, tre anni prima delle mansioni di magazziniere (come documentato nella cartella clinica acclusa al primo certificato di malattia professionale - DOC. 6, fascicolo di parte



convenuta nel giudizio di primo grado - foglio di dimissione del 18 giugno 2015 degli ospedali riuniti di Ancona – richiamato nella relazione di C.T.U. alla pagina 2- con diagnosi di ernia discale L4-L5 in esiti di pregresso intervento del 2000); se si considera la connotazione multifattoriale della patologia lombare correlata anche a fenomeni degenerativi collegati all'avanzamento dell'età, si deve condividere l'affermazione del primo Giudice della obiettiva carenza della prova del nesso causale; il che assorbe anche l'ultimo motivo di gravame avendo il C.T.U. medico-legale operato una valutazione di possibile incidenza delle mansioni alla stregua di affermazioni (allegazioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed anamnesi lavorativa) su circostanze di fatto contestate dall'I.N.A.I.L. nella memoria di costituzione in giudizio e rimaste non dimostrate.

7.3. Peraltro lo stesso C.T.U. medico-legale (pagina 15 della relazione) fa riferimento - in ordine al caso in esame - a malattia sicuramente concausata da fattori degenerativi legati alla struttura, età ed altro del ricorrente, precisando che le spondilodiscoartropatie vengono usualmente annoverate tra le “*workrelated diseases*” ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente.

7.4. Nel caso in esame, tuttavia, la dimostrazione della incidenza concausale non può essere presunta trattandosi – giova ripetere – di malattia professionale non tabellata.

8. La piena soccombenza della parte appellante ne determina la condanna alla rifusione delle spese del grado, in dispositivo liquidate.

P. Q. M.

- A- La Corte, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;**
- B- Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di questo grado in ragione di Euro 2.500,00, per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale) e contributo alla cassa di previdenza forense;**
- C- dichiara che per la parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).**

Così deciso in Ancona, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2018.

Il Presidente ed estensore

dott. Eugenio Cetro

(Atto sottoscritto con firma digitale)

